CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279

FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING

STATUTO

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING

TITOLO I – COSTITUZIONE

Capo I – Denominazione e costituzione

Art. 1 – Denominazione, durata e sede

1) La Federazione Italiana Rafting (F.I.Raft) è stata fondata a Milano il 15 dicembre 1987 con la denominazione Associazione Italiana Rafting (A.I.Raf) ed ha successivamente inglobato anche l'attività svolta dall'Associazione Italiana Hydrospeed (A.I.Hydro).

2) La durata della F.I.Raft è illimitata e la sua sede legale è a Biella.

Art. 2 – Costituzione

1) La Federazione Italiana Rafting è costituita dalle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che praticano in Italia la disciplina del rafting, dell'hydrospeed in tutte le loro specialità ed abbiano ottenuto la regolare affiliazione alla F.I.Raft, impegnandosi ad osservare lo Statuto e i regolamenti emanati o adottati dalla stessa.

2) La F.I.Raft è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.lgs. 15/04, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI nonché del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per quanto attiene l'attività paralimpica. L'ordinamento federale è ispirato al principio della democrazia interna ed è estraneo a ogni discriminazione di razza, religione, sesso, di classi sociali e partiti politici.

3) La F.I.Raft svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni ed indirizzi della World Rafting Federation (W.R.F) purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. La F.I.Raft è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI, nonché dal CIP per l'attività paralimpica, a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui all'art 3.

4) La F.I.Raft svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del Comitato Internazionale Paralimpico e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica degli specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla F.I.Raft è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. e del CIP per quanto di rispettiva competenza.

5) Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

6) La F.I.Raft aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Capo II – Attività e durata

Art. 3 - Scopi e attività

1) La F.I.Raft ha lo scopo di promuovere, propagandare e organizzare in Italia la pratica della navigazione fluviale, lacustre e marina con canoe e battelli pneumatici privi di motore, con la sola propulsione di pagaie, a livello promozionale, amatoriale ed agonistico. Tale tipologia di navigazione è riconosciuta a livello internazionale con la comune denominazione di rafting. Ha altresì lo scopo di promuovere, propagandare e organizzare in Italia la pratica dell'hydrospeed, bob acquatico a propulsione umana con pinne.

2) La F.I.Raft è riconosciuta in qualità di Disciplina Sportiva Associata alla F.I.C.K. - Federazione Italiana Canoa Kayak, nell'ambito del dettato di cui al comma precedente.

3) La F.I.Raft ricerca, sollecita e propone collaborazioni, progetti e manifestazioni che abbiano come scopo il coordinamento internazionale, a livello agonistico, amatoriale e promozionale del rafting e dell'hydrospeed e ne facilitino il riconoscimento presso gli Enti e gli organismi internazionali. La F.I.Raft promuove altresì iniziative a tutela del territorio, con particolare attenzione al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente ivi comprese attività di salvamento in fiume (anche con l'ausilio di safety kayak) ed in ogni situazione di emergenza.

4) La F.I.Raft coordina qualsiasi attività in generale nell'interesse delle proprie discipline, in collaborazione con enti locali ed E.P.S. attraverso protocolli d'intesa.

5) La F.I.Raft, compatibilmente con le sue strutture tecnico-organizzative, promuove lo sviluppo e la propaganda delle seguenti specialità: velocità, maratona, slalom e discesa per la disciplina del rafting e sprint per la disciplina dell'Hydrospeed.

Art. 4 - Tutela del marchio

1) La Federazione oltre ad avere la titolarità del proprio marchio, ha la disponibilità all'utilizzo esclusivo del marchio e della denominazione "Associazione Italiana Rafting" siglabile A.I.Raf. nonché del marchio e della denominazione "Associazione Italiana Hydrospeed" siglabile A.I.Hydro.

2) Il marchio e la denominazione della F.I.Raft possono essere utilizzati esclusivamente dagli Organi Federali, dai propri affiliati e tesserati, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico Federale della F.I.Raft.

3) Il Consiglio Federale può sospendere il diritto di utilizzazione del marchio a chiunque ne faccia un uso non conforme ai fini perseguiti dalla Federazione e, comunque, in modo da arrecare pregiudizio all'immagine della F.I.Raft.

Art. 5 – Normative Federali

1) L'attività della F.I.Raft è disciplinata:

a) dal presente Statuto;

b) dal Regolamento Organico Federale;

c) dal Regolamento di Giustizia Sportiva;

d) dal Regolamento Tecnico;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

e) dal Regolamento di Gara;

f) dalle circolari e normative di carattere generale, emanate dal Consiglio Federale.

2) Oltre a quelli riportati alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1), contenenti norme attuative dello Statuto, sono sottoposti all'approvazione, ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e del CIP per quanto di competenza.

TITOLO II – I SOGGETTI

Capo I – Gli Affiliati e gli Enti aggregati

Art. 6 – Affiliazioni di Società ed Associazioni

1) Sono affiliati alla F.I.Raft le Società, le Associazioni Sportive Dilettantistiche che praticano le discipline riconosciute dalla Federazione, di seguito denominate Affiliati, le cui domande di affiliazione, presentate secondo le norme previste dal Regolamento, siano state accolte dal Consiglio Federale.

2) Gli Affiliati sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della F.I.Raft, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI nonché dal CIP per l'attività paralimpica. Essi devono essere costituiti e retti da Statuti redatti sulla base dei principi della democrazia interna, devono prevedere l'obbligo a conformarsi alle normative e direttive del C.O.N.I., e del CIP per coloro che svolgono attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Raft.

3) Lo Statuto degli Affiliati è approvato, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della F.I.Raft, se delegato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e dal CIP. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello Statuto.

4) Gli statuti degli Affiliati devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 90 - Legge 289/02 e successive integrazioni e modifiche e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI di cui all'art. 4, comma 6, lett. b) dello Statuto CONI nonché a quelle del CIP per l'attività paralimpica. Essi dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento dell'attività sportiva, anche qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale.

5) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione, può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera n), dello Statuto C.O.N.I., si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport ovvero alla Giunta Nazionale del CIP per l'attività paralimpica secondo le norme dello Statuto CIP.

6) La F.I.Raft non interviene nelle questioni di ordine interno dei suoi affiliati, ma svolge attività di controllo e verifica dell'attività degli stessi solo nel rispetto di quanto è previsto dal presente Statuto, dai propri Regolamenti o dalle leggi vigenti.

Art. 7 - Diritti e Doveri degli affiliati

1) Le Società e le Associazioni affiliate alla F.I.Raft:

a) Organizzano e propagandano lo sport del rafting e dell'hydrospeed;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

b) Organizzano manifestazioni agonistiche, promozionali e corsi di addestramento, formazione ed aggiornamento secondo le normative e su autorizzazione della F.I.Raft;

c) Promuovono iniziative a tutela del territorio, con particolare attenzione al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente.

2) Gli Affiliati hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.Raft;

c) di partecipare alle gare ed ai Campionati nazionali ed internazionali, regionali ed interregionali banditi con l'approvazione della F.I.Raft, nonché a gare internazionali approvate dalla W.R.F., Campionati e Coppe continentali, Campionati del Mondo, in conformità alle disposizioni federali;

d) di usare il marchio federale nel modello loro riservato.

3) Gli Affiliati hanno i seguenti doveri:

a) sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti tesserati F.I.Raft lo Statuto e i regolamenti, nonché le deliberazioni e decisioni adottate dai suoi organi nel rispetto delle singole sfere di competenza;

b) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della F.I.Raft;

c) devono perseguire gli scopi e le finalità del presente statuto. E' fatto divieto di svolgere attività in contrapposizione e/o in concorrenza alla F.I.Raft;

d) sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

e) sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica certificata.

Art. 8 - Affiliazione e rinnovo

1) Gli Affiliati devono provvedere all'affiliazione annuale ed al suo rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con le modalità previste dal Regolamento Organico.

2) I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 9 - Cessazione dell'affiliazione

1) Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.Raft:

a) per recesso o scioglimento volontario del sodalizio;

b) per mancata riaffiliazione annuale;

c) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per la perdita dei requisisti richiesti per l'affiliazione stessa;

d) per inattività sportiva assoluta per il periodo di una stagione sportiva completa, secondo le norme previste dal Regolamento Organico Federale;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

e) per radiazione comminata dai competenti Organi di Giustizia.

2) In ogni caso di cessazione, gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Raft ed agli altri affiliati.

3) I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società, o associazioni, sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.

4) Salvo quanto diversamente previsto nello Statuto e nei regolamenti federali, la cessazione di appartenenza alla F.I.Raft comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

Art. 10 - Fusione ed incorporazione

1) La fusione o l'incorporazione di due o più affiliati sono regolate dal Regolamento Organico Federale.

Art. 11 – Enti aggregati

1) Possono essere aggregati alla F.I.Raft tutti gli organismi che, pur praticando le discipline federali ivi compresa la promozione di iniziative a tutela del territorio con particolare attenzione al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.

2) Agli Enti aggregati il Consiglio Federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse. Ad essi non si applica l'art. 9, comma 1, lett. d) del presente Statuto.

3) Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati.

4) Agli Enti aggregati non è riconosciuto il diritto di voto in qualsiasi Assemblea Federale, nazionale o territoriale, cui possono partecipare per il tramite del proprio legale rappresentante su invito del Presidente Federale.

Capo II – I Tesserati

Art. 12 - Tesserati

1) Sono tesserati della F.I.Raft:

a) gli Atleti;

b) i Tecnici;

c) i Dirigenti federali;

d) il Presidente onorario ed i soci benemeriti ed onorari;

e) gli Ufficiali di gara;

f) i Dirigenti sociali;

g) i Medici Sociali;

h) i Medici Federali;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

i) i Turisti-amatori.

2) I soggetti di cui alle lett. a), f), g), i) entrano a far parte della F.I.Raft all'atto del tesseramento, nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati d'appartenenza, secondo le disposizioni federali, ed a seguito dell'intervenuta accettazione della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione.

3) I Dirigenti federali, i Medici Federali, il Presidente Onorario, i Soci Onorari e Benemeriti entrano a far parte della F.I.Raft all'atto della loro elezione o della loro nomina.

4) Gli Ufficiali di Gara ed i Tecnici entrano a far parte della F.I.Raft con l'inquadramento dei medesimi nei rispettivi ruoli federali. La formazione dei quadri tecnici, il conseguimento delle diverse qualifiche e l'iscrizione all'albo Federale sono disciplinati dal Regolamento Organico Federale.

5) Fermo quanto previsto dall'art. 46, comma 10 e 11, è sancito il divieto di far parte dell'Ordinamento sportivo, per un periodo di anni 10, per quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della Segreteria generale, sarà emessa apposita attestazione, a far data dalla quale decorre il periodo indicato. Il tesseramento dei soggetti suindicati è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 13 - Diritti dei Tesserati

1) I Tesserati hanno il diritto di:

a) partecipare all'attività della F.I.Raft e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dalle norme federali;

b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

2) Hanno diritto di voto, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici che parteciperanno alle Assemblee Nazionali, sia Ordinarie che Straordinarie:

a) gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati e in attività;

b) i tecnici maggiorenni regolarmente tesserati e in attività.

3) Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, l'attività di rafting o hydrospeed, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la Società sportiva di appartenenza, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale, per tutto il periodo di gravidanza e per i primi sei mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica.

Art. 14 - Doveri dei Tesserati

1) I Tesserati devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dalla F.I.Raft.

2) Gli atleti nazionali selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Raft, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.

3) I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4) I tesserati devono perseguire gli scopi e le finalità del presente Statuto. E' fatto divieto di svolgere attività in contrapposizione e/o in concorrenza alla F.I.Raft.

5) È fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi per oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla F.I.Raft e dalla W.R.F., secondo quanto indicato al punto 16 dei Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. Il Regolamento di Giustizia ne indicano modalità, ambito di applicazione e relative sanzioni.

Art. 15 - Tesseramento, durata e cessazione

1) Il tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno. Deve essere rinnovato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2) Il tesseramento cessa:

a) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto;

b) per cessazione della carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;

c) per decadenza dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

d) per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia federale;

e) per mancato rinnovo della tessera;

f) per dimissioni.

3) Il vincolo contratto dall'Atleta con l'Affiliato, con il quale è tesserato, ha la durata di un anno solare e si intende rinnovato automaticamente per un altro anno, salvo disdetta da comunicarsi entro il 15 dicembre di ciascun anno. Le modalità di svincolo sono stabilite dal Regolamento Organico Federale.

Art. 16 - Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici

1) L'elettorato attivo è riconosciuto:

- agli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività che nell'anno sportivo precedente l'Assemblea hanno partecipato a qualsivoglia gara o campionato iscritto nei calendari federali;

- ai tecnici maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività iscritti negli elenchi tenuti dalla Federazione.

2) Per quanto attiene l'elettorato attivo ai fini della partecipazione alle Assemblee Federali con relativo diritto di voto, ogni affiliato indicherà, mediante lo svolgimento di assemblea di categoria, l'atleta ed il tecnico, e per ciascuno l'eventuale sostituto, votati rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati per l'affiliato medesimo.

Art. 17 - Sanzioni

1) Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dalle norme federali, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportive previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dalle Norme Sportive Antidoping.

2) Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi d'impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO III – ORDINAMENTO

Capo I - Organizzazione Federale

Art. 18 - Organi della F.I.Raft

1) Gli Organi della F.I.Raft si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI

1. l'Assemblea Nazionale;
2. il Consiglio Federale;
3. il Presidente Federale;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

B) ORGANI PERIFERICI

1. l'Assemblea Regionale;
2. il Consiglio Regionale;
3. il Presidente Regionale;
4. il Delegato Regionale;

C) ORGANI DI GIUSTIZIA

1. il Giudice Sportivo Nazionale;
2. i Giudici Sportivi Territoriali, se attivati;
3. la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
4. il Tribunale Federale;
5. la Corte Federale di Appello;

D) PROCURA FEDERALE

E) ALTRI ORGANISMI

1. il Presidente Onorario;
2. le Commissioni Federali;
3. il Segretario Federale;
4. la Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Capo II – Organi Federali

Art. 19 - Assemblea Nazionale

1) L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.I.Raft e può essere Ordinaria o Straordinaria.

2) Assemblea Nazionale Ordinaria

2.1) L'Assemblea Nazionale Ordinaria è composta:

a) dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, come specificato nell'art. 23 del presente statuto;

b) dai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, o dai loro Supplenti, secondo quanto previsto all'art. 16 del presente statuto.

2.2) L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce entro e non oltre il 15 Marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

3) Assemblea Nazionale Straordinaria

3.1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.

3.2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta e deve svolgersi entro i successivi 30 giorni:

a) nelle ipotesi previste dai successivi artt. 28 e 29;

b) a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto, oppure, dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;

c) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;

d) nel caso di mancata approvazione dei bilanci federali da parte della Giunta nazionale del CONI o in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle società ed associazioni affiliate aventi diritto a voto.

3.3) Sarà competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto.

3.4) Le Assemblee Nazionali, Ordinaria e Straordinaria, sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito agli aventi diritto al voto almeno 60 (sessanta) giorni prima della data nella quale si terrà l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà essere inviato agli Affiliati a mezzo PEC e pubblicato sulla homepage del sito internet federale. Nella convocazione devono essere indicati: giorno, luogo ed ora in cui si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno ed il numero di voti spettanti agli aventi diritto a voto. Per le Assemblee elettive, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3.5) Le Assemblee Nazionali sono dirette da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità stabilite dall'art.27. Nelle Assemblee Nazionali elettive, il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

Art. 20 – Validità delle Assemblee Nazionali

1) Le Assemblee Nazionali Ordinarie e le Assemblee Nazionali Straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto, presenti direttamente o per delega. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide a prescindere dal numero dei presenti aventi diritto al voto. Nelle Assemblee elettive, in seconda convocazione, la seduta è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno il 20% degli Affiliati aventi diritto al voto.

2) Sui ricorsi avverso la validità dell'Assemblea è competente a decidere la Corte Federale d'Appello.

Art. 21 – Competenze dell'Assemblea Nazionale ordinaria

1) L'Assemblea Nazionale ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi nel seguente ordine:

- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;

c) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del mandato per i quali sono stati approvati;

d) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari e benemeriti.

Art. 22 – Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

1) L'Assemblea Nazionale straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti - secondo quanto previsto dal presente Statuto anche nel rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) - i membri del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione agli organi competenti;

c) delibera sulle proposte dello scioglimento della F.I.Raft e sulla devoluzione del patrimonio;

d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2) L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art. 23 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto

1] All'Assemblea Nazionale Ordinaria ed all'Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano i Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI, o, in caso di loro impossibilità, un delegato che può essere o un membro del Consiglio direttivo della propria società o associazione, purché regolarmente tesserato alla F.I.Raft, o un altro affiliato avente diritto a voto, i rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto, oppure in assenza, i loro rispettivi supplenti.

2] Partecipano, senza diritto al voto: il Presidente della F.I.Raft., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti o Delegati dei Comitati Regionali, i membri degli Organi di Giustizia, i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto al voto, i legali rappresentanti degli Enti aggregati se invitati ed i candidati alle cariche federali.

3] Possono assistere gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare.

4] La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione, in corso di esecuzione già comminati dagli Organi di Giustizia ed a chiunque non sia in regola con le quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento;

5] La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:

a] attraverso i loro Presidenti, agli affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea stessa, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione ad almeno una manifestazione completa (partecipazione a tutte le prove di specialità previste nel programma dell'evento) inserita a calendario federale. Nei 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea le Società sportive devono partecipare all'attività della Federazione. Per attività sportiva si intende tanto quella agonistica quanto quella non agonistica, scolastica e promozionale (ludico-motoria o amatoriale);

b] ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6, L. 78/2000;

c] ai Rappresentanti degli Atleti eletti ai sensi dell'art. 16;

d] ai Rappresentati dei Tecnici iscritti all'Albo federale, eletti ai sensi dell'art. 16.

6] Ai rappresentanti delle Società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Art. 24 - L'esercizio del diritto di voto nella Assemblee Nazionali

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1) Per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari e per l'elezione del Presidente della Federazione, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il diritto di voto è così attribuito:

- ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati spetta una scheda del valore di 5 voti;
- ai Rappresentanti Atleti aventi diritto a voto, spetta una scheda del valore di 1 voto;
- ai Rappresentanti Tecnici aventi diritto a voto spetta una scheda del valore di 1 voto.

Art. 25 - Deleghe

1) Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro rappresentanti e delegati, possono ottenere delega di rappresentanza. La delega può essere rilasciata ai Presidenti di Associazioni e Società aventi diritto di voto e; in caso di impedimento dei medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, possono essere rilasciate in numero di una, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Associazioni e Società votanti o in numero di due, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 Associazioni e Società votanti. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici possono essere sostituiti esclusivamente dai supplenti eletti nelle assemblee di categoria di cui all'art. 16 ma non possono essere delegati né ricevere delega.

2) Nelle Assemblee Regionali, Ordinarie e Straordinarie, i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro rappresentanti e delegati, possono ottenere per delega un solo mandato di rappresentanza, se sono presenti nella Regione più di 50 società e associazioni votanti.

3) La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;

- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

4) I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Associazioni e Società né direttamente né per delega.

Art. 26 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1) La nomina e la composizione della Commissione Verifica Poteri sono di competenza del Consiglio Federale. Per le Assemblee elettive Nazionali, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato d'intesa con il CONI.

2) Non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali.

3) Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee Nazionali convocate per la costituzione di organi decaduti, la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta di volta in volta all'organo competente alla convocazione dell'Assemblea stessa.

4) Le disposizioni di cui sopra si applicano in via analogica anche in caso di Assemblee Regionali.

5) La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa; non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 27 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1) Salvo quanto previsto per la proposta di scioglimento della F.I.Raft, l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

2) Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, oppure a scrutinio segreto se a richiederlo sono almeno 1/3 degli aventi diritto a voto in Assemblea.

3) Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale (composta dal Presidente dell'Assemblea indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea, da un Vice-Presidente, dal Segretario o da chi ne fa le veci) e per la Commissione Scrutinio (formata da almeno tre scrutatori), che possono essere eletti per voto palese oppure per acclamazione unanime.

4) Nelle Assemblee Nazionali elettive il voto è sempre esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Giunta Nazionale del CONI. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze. È considerato voto nullo l'espressione di preferenze per un numero superiore ai Consiglieri da eleggere per ciascuna categoria.

Art. 28 – Modifiche allo Statuto

1) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate dal Consiglio Federale, oppure dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto.

2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

3) Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.

Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su richiesta degli aventi diritto a voto che per propria iniziativa, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

4) Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto, è richiesta la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto, presenti direttamente o per delega. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide a prescindere dal numero dei presenti aventi diritto al voto, come disposto dall'art. 20 del presente Statuto. L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

5) Le modifiche allo Statuto devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 29 - Scioglimento della F.I.Raft

1) Lo scioglimento della F.I.Raft è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria, indetta secondo le procedure previste.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2) Per la validità della stessa e per lo scioglimento della F.I.Raft si applica l'art. 21 del Codice Civile.

3) In caso di scioglimento, il patrimonio sociale della F.I.Raft dovrà essere devoluto alla F.I.C.K., oppure, secondo quanto previsto dal codice civile, con prevalenza alle Associazioni Umanitarie.

Art. 30 - Presidente della F.I.Raft

1) Il Presidente è il rappresentante legale della F.I.Raft ed ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente:

a) Convoca e presiede il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

b) Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti espressamente dallo statuto.

c) Nei casi di urgenza, può assumere delibere presidenziali da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

d) Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale;

e) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente, oppure dal Consigliere più anziano di carica.

f) In caso di assenza o impedimento definitivo, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario, il quale è tenuto a convocare entro sessanta giorni, per il rinnovo delle cariche, l'Assemblea Straordinaria, che deve tenersi entro i trenta giorni successivi. Nel caso sia impedito il Vice Presidente Vicario, dovrà subentrare l'altro Vice Presidente, oppure il Consigliere più anziano.

g) In caso di decadenza anticipata del Consiglio Federale esercita l'ordinaria amministrazione, congiuntamente allo stesso Consiglio Federale decaduto.

h) Il Presidente della F.I.Raft può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso, se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva. La grazia non è applicabile alle violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 31 – Elezione del Presidente

1) Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti del presente Statuto e delle procedure riportate ai commi successivi. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.

2) Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio fra i due aspiranti che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Tra questi risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea. In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimangono in prorogatio per l'ordinaria

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea da tenersi nei 90 (novanta) giorni successivi.

Art. 32 – Il Consiglio Federale - Composizione

1) Il Consiglio Federale è composto:

a) dal Presidente Federale che lo presiede;

b) da 7 Consiglieri dei quali:

- n. 4 componenti eletti dai Rappresentanti degli Affiliati aventi diritto a voto di cui almeno 1 di genere diverso;
- n. 2 componenti, eletti dai Rappresentanti degli Atleti aventi diritto a voto di cui 1 di genere maschile ed 1 di genere femminile;
- n. 1 componente eletto dai Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto a voto,

secondo le procedure previste dagli articoli 21 e 22 del presente Statuto.

2) Alle riunioni del Consiglio Federale sono invitati a partecipare senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario;
- i Responsabili delle Commissioni, se appositamente convocati;
- chiunque il Presidente intenda convocare in qualità di esperto in relazione alle specifiche materie all'ordine del giorno;
- un Rappresentante della F.I.C.K. individuato dal Consiglio Federale della stessa;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 33 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1) Il Consiglio Federale è convocato, nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento Organico Federale; è presieduto dal Presidente. Deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno quattro consiglieri.

2) Il Consiglio Federale si riunisce:

a) quando il Presidente lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;

b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

3) Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

4) Il voto non è delegabile.

5) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

6) Sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 34 - Competenza del Consiglio Federale

1) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

In particolare:

a) realizza i fini di cui all'art. 3;

b) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;

c) predispone le relazioni, relative ai programmi federali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) delibera, entro il 30 novembre, il bilancio di previsione e le relative variazioni ed approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione dalla stessa, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione, da parte del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutti gli affiliati e pubblicizzati per il tramite del sito federale, secondo quanto stabilito dall'art. 63;

e) delibera i programmi annuali e pluriennali di attività e gli eventuali i piani finanziari;

f) definisce i criteri generali per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;

g) delibera i Regolamenti e le successive modificazioni, propone le proposte di variazione allo Statuto, nonché emana tutte le circolari e disposizioni per l'ordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività e le successive modificazioni;

h) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme associative;

i) ratifica i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente;

j) delibera il riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società e delle Associazioni, se delegato dal CONI e/o dal CIP e degli Enti aggregati;

k) istituisce i Comitati o Delegazioni Regionali, nelle ipotesi previste dallo statuto, e contribuisce a finanziarne l'attività;

l) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;

m) propone all'Assemblea Nazionale per la nomina del Presidente onorario e dei soci onorari e benemeriti;

n) propone all'Assemblea, per la nomina di Soci Onorari, persone o Enti che con la loro opera abbiano acquisito speciali benemerenze nell'ambito dell'attività ludico-promozionale, didattica o sportiva nazionale o internazionale del rafting e dell'hydrospeed;

o) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

p) delibera gli importi delle tasse e delle quote di affiliazione e riaffiliazione per le Società e le Associazioni, nonché le quote di tesseramento e di aggregazione;

q) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo i casi di cui agli artt. 28 e 29, relativo alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

r) può costituire Commissioni Federali per particolari approfondimenti e per la risoluzione di eventuali problematiche che possono verificarsi;

s) può delegare al Presidente l'esercizio di determinati poteri non esclusivi;

t) definisce compiti e funzioni delle Commissioni federali e ne esercita il controllo;

u) nomina i Tecnici, in base alle qualifiche acquisite, e ne revoca il brevetto, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico Federale;

v) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive Periferiche;

w) delibera il commissariamento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

x) adotta i provvedimenti di amnistia e indulto, i quali, tuttavia, non trovano applicazione per le violazioni delle Norme Sportive Antidoping;

y) provvede all'interpretazione autentica di tutte le norme e disposizioni federali, ove necessario;

z) provvede a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto e su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita ad altro organo.

Art. 35 - Decadenza del Consiglio Federale

1) Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-Presidente Vicario, fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale, da tenersi entro novanta giorni dall'evento, per il rinnovo di tutte le cariche;

b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vice-Presidente Vicario (o, in assenza, l'altro Vice-Presidente) per la sola ordinaria amministrazione, fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione, fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).

2) Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

Art. 36 - Integrazione del Consiglio Federale

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1) In caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, è prevista l'integrazione con i primi esclusi nella graduatoria di categoria di appartenenza nelle ultime elezioni alla precedente Assemblea elettiva, a condizione che gli stessi abbiano conseguito la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto e ferma la rappresentanza di genere di cui all'art. 32, comma 1, lett. b).

2) Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile secondo il criterio di cui al comma 1) o fosse compromessa la funzionalità dell'organo, si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria con i termini e le modalità stabilite negli artt. 19 e 35 del presente Statuto.

Art. 37 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

2) Il Collegio dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3) Per l'elezione del Presidente, in caso di parità di voto, si procederà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano.

4) La funzionalità nonché la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Codice Civile.

5) È richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o al Registro dei Revisori Contabili. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

Art. 38 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo, secondo le norme che disciplinano l'esercizio dei Collegi Sindacali.

2) Il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale e dell'Assemblea Federale. In caso di impedimento, Il Presidente può delegare uno dei componenti.

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, per l'esame del bilancio di preventivo, di quello di esercizio e prima delle Assemblee Nazionali, per il rilascio dei pareri previsti.

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

a) controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo sulla tenuta della contabilità della F.I.Raft;

b) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

c) redigere una relazione al bilancio di previsione ed al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso ed alle relazioni programmatiche biennali.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5) Il Collegio deve riunirsi su convocazione del suo Presidente e redigere un processo verbale, che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

6) I Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.I.Raft, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Consiglio Federale.

Art. 39 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1) Le ipotesi di sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate nel Codice Civile.

CAPO III – Organi Periferici

Art. 40 – Istituzione dei Comitati Regionali

1) Gli organi periferici della F.I.Raft sono costituiti dai Comitati o Delegazioni Regionali.

2) In ogni Regione nella quale abbiano sede almeno 10 affiliati aventi diritto al voto, il Consiglio Federale deve istituire un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da un Presidente e da un numero di 4 consiglieri.

3) I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono tra loro un vice-presidente e un segretario.

4) Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade, in ogni caso, alla scadenza del quadriennio olimpico.

5) Nella delibera d'istituzione del Comitato, il Consiglio Federale fissa la data della prima riunione dell'Assemblea regionale, da svolgersi con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria.

6) Nella Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta sono costituiti organi periferici con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici di livello regionale.

Art. 41 - L'Assemblea Regionale

1) L'Assemblea Regionale può essere ordinaria e straordinaria.

2) L'Assemblea regionale è composta:

a) dai Presidenti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto al voto o da loro delegati;

b) l'Assemblea è indetta dal Consiglio Regionale, previa nomina della Commissione Verifica Poteri, ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale, almeno 45 giorni prima della data stabilita, con allegato l'elenco degli affiliati aventi diritto al voto. Sarà inviata successivamente, almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali altre disposizioni ed informazioni;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

c) l'Assemblea regionale ordinaria si svolge entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi;

d) per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea regionale nonché per le modalità di deliberazione dell'Assemblea stessa, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente statuto per l'Assemblea Nazionale;

e) In ogni caso, il Presidente ed i componenti del Consiglio del Comitato, ed i candidati stessi, non possono rappresentare componenti dell'Assemblea Regionale, né direttamente né per delega.

Art. 42 - Competenze dell'Assemblea Regionale

1) L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;

b) provvede all'approvazione della relazione programmatica del Comitato Regionale, che sarà sottoposta alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato di riferimento;

c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

2) L'Assemblea Regionale Straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i membri del Consiglio Regionale;

b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;

c) l'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Regionale Ordinaria.

Art. 43 - Il Presidente Regionale

1) Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della F.I.Raft, in quanto applicabili.

2) Rappresenta la F.I.Raft nel territorio di competenza ai soli fini sportivi.

3) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale almeno quattro volte nel corso dell'anno e convoca l'Assemblea Regionale, salvo i casi statutariamente previsti.

4) Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.Raft.

Art. 44 - Il Comitato Regionale

1) I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2) Il Consiglio del Comitato Regionale:

a) promuove, propaganda, disciplina le attività su imbarcazioni pneumatiche e la pratica dell'hydrospeed nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;

b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;

c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale e sottopone al Consiglio Federale il rendiconto della gestione del Comitato;

d) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;

e) raccoglie le domande di nuovi affiliati, le istruisce, le inoltra con il proprio parere al Consiglio Federale;

f) cura che gli affiliati, nell'ambito della Regione, siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;

g) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale, a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;

h) organizza gare, approva e coordina quelle richieste dalle società ed associazioni, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale;

i) Per quanto concerne le modalità di convocazione, costituzione, deliberazione e decadenza del Consiglio Regionale valgono, per quanto applicabili, le stesse modalità previste per il Consiglio Federale.

Art. 45 - Il Delegato Regionale

1) Il Consiglio Federale, in mancanza di un Comitato Regionale, può nominare un Delegato Regionale con lo scopo principale di adoperarsi per la costituzione di un Comitato e di rappresentare la Federazione, ai fini sportivi, nel territorio di competenza.

2) L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3) Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio federale stesso di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

4) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati di qualsivoglia ambito territoriale.

CAPO IV – Organi di Giustizia e Procura Federale

Art. 46 – Principi Informatori della Giustizia Federale

1) La giustizia della F.I.Raft è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Sportiva, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2) I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.

3) I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

4) Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

5) I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter, Statuto C.O.N.I.. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter, Statuto C.O.N.I.. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter, Statuto C.O.N.I.. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

7) I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

8) I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

9) Il Regolamento di Giustizia Sportiva può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

10) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

11) I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

12) Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 47 – Organi della Giustizia Federale

1) Sono Organi di Giustizia Sportiva:

a) il Giudice Sportivo Nazionale;

b) i Giudici Sportivi Territoriali, se attivati;

c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

Sono Organi di Giustizia Federale:

a) il Tribunale Federale;

b) la Corte Federale di Appello.

2) Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;

c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

3) Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva o con delibera del Consiglio Federale.

4) La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.

5) Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

6) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

7) I Giudici Sportivi Territoriali possono essere attivati mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale sono esercitate dal Giudice Sportivo Nazionale. Se attivati, i Giudici Sportivi Territoriali hanno competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

8) La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 48 – Procura Federale

1) Presso la F.I.Raft è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2) L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, il quale coadiuva il Procuratore Federale.

3) I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

4) Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5) I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 49 – Amnistia

1) Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni eccezionali.

2) Essa può essere totale, e cioè per tutte le violazioni commesse fino al giorno precedente la data di concessione, oppure parziale, cioè limitata a determinate infrazioni, o limitata a determinati periodi di tempo.

3) L'amnistia, se concessa in caso di reati per i quali non è ancora intervenuta la condanna, estingue il reato, mentre se interviene dopo la sentenza di condanna passata in giudicato estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi.

4) Restano, comunque, impregiudicati i riflessi delle sanzioni di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157.

5) L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

6) L'amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 50 – Indulto

1) L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

2) L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

3) La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale.

4) L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5) L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 51 – Vincolo di giustizia

1) I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.Raft hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2) Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 52 – Collegio di Garanzia dello Sport

1) Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2) Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

Capo V – Altri organismi

Art. 53 - Presidente Onorario

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale e tale carica è a vita.

2) Il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea Nazionale e alle riunioni del Consiglio Federale con funzioni consultive.

Art. 54 - Commissioni Federali

1) La F.I.Raft può istituire Commissioni Federali con compiti di studio, approfondimento e consultivi, ai fini di migliorare ed organizzare l'attività della F.I.Raft stessa.

Art. 55 – La Segreteria Federale

1) La Segreteria Federale svolge le funzioni di supporto organizzativo per l'attuazione, la predisposizione e la divulgazione degli atti amministrativi per i diversi organismi ed uffici federali.

Art. 56 – Il Segretario Generale

1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2) Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

3) Il Segretario Generale inoltre:

a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi amministrativi federali;

c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Presidente e del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

d) predispone il bilancio consuntivo ed il budget di previsione;

e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;

f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Presidente e del Consiglio Federale;

g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Art. 57 – Commissione Federale di Garanzia

1) Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2) La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I;

b) individua su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3) In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

CAPO VI – Cariche Federali

Art. 58 - Requisiti di eleggibilità

1) Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l'eleggibilità a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali, inoltre deve essere garantita l'equa rappresentanza di atlete ed atleti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle DSA, degli Enti di Promozione Sportiva e del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

d) essere regolarmente tesserati alla F.I.Raft e maggiorenni; per la carica di Revisore dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia non è richiesto specifico tesseramento.

e) solo per la candidatura a rappresentante degli atleti o dei tecnici negli organi federali essere regolarmente tesserati e in attività o essere stati tesserati alla F.I.Raft per almeno 2 anni nell'ultimo decennio;

f) per la candidatura a rappresentante dei Tecnici è necessario, inoltre, essere in possesso della qualifica di Maestro o di Guida di II°, III° o V° livello.

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI, il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

2) Sono ineleggibili coloro i quali:

a) abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

b) abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI;

c) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Federazioni ed Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o agli altri.

3) Sono eleggibili, negli Organi Direttivi, gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

Art. 59 – Presentazione delle candidature

1) Chi intenda concorrere a rivestire cariche:

a) all'interno degli Organi Centrali, deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, quaranta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea;

b) all'interno degli Organi Periferici, deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale di appartenenza, quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea elettiva;

2) Le modalità delle presentazioni di cui sopra sono previste dal Regolamento Organico Federale.

3) Ogni interessato potrà presentare una sola candidatura per ogni Assemblea.

4) Competente a verificare la correttezza delle candidature presentate è la Segreteria Generale. Le candidature alle cariche federali centrali dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

5) In merito alla verifica della correttezza delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 60 – Incompatibilità

1) La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica.

2) La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisore dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica federale e sociale.

3) La carica di Presidente Federale e Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal CIP.

4) L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.

5) Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la decadenza riguarderà la carica assunta in ambito federale.

6) La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.Raft è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

Art. 61 - Durata delle cariche

1) Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto e dai regolamenti federali, tutte le cariche federali assunte hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più di tre mandati.

CAPO VII – Patrimonio, Entrate, Gestione

Art. 62 – Patrimonio

1) Fanno parte del patrimonio della F.I.Raft:

a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;

c) patrimonio netto;

d) debiti e fondi.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 63 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1) Tutte le entrate e tutte le uscite della F.I.Raft devono essere inserite in un unico bilancio.

2) Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.Raft.

3) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4) La gestione finanziaria della F.I.Raft. spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio di previsione approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. entro i termini da quest'ultimo stabiliti. Per quanto attiene l'attività paralimpica, viene annualmente predisposto dal Consiglio Federale un documento di previsione di spesa ed un rendiconto consuntivo in conformità alle normative ed alle delibere del CIP.

5) Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

6) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Art.64 – Disposizioni transitorie

1) Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

2) I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 61, comma 1, possono svolgere se eletti un ulteriore mandato.

3) Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 31 la maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Art. 65 - Entrata in vigore

1) Il presente Statuto entra in vigore, a seguito dell'approvazione dei competenti Organi di legge.